

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2921

## PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati **PREARO, MARENGHI, ZUGNO, FRANZO,  
DE MARZI FERNANDO, AIMI, BALDI CARLO, FORNALE, MONTE**

*Presentata il 24 marzo 1961*

### Colorazione delle sementi da foraggio provenienti dall'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Indagini svolte dalla Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi hanno dimostrato che la produzione in Italia dei prati da vicenda, costituiti essenzialmente da essenze di leguminose foraggere, non ha segnato in questi ultimi 50 anni alcun sensibile progresso. Se questo fatto viene messo in rapporto agli incrementi registrati nelle produzioni di tutte le altre colture, in conseguenza della maggiore diffusione di nuovi mezzi tecnici, quali le concimazioni e le lavorazioni profonde, possiamo ben dire che le rese unitarie dei nostri prati sono in declino.

Numerose ricerche, svolte da Istituti e Stazioni sperimentali nei più diversi ambienti agrari italiani, hanno ripetutamente messo in risalto che la decadenza del prato è strettamente connessa con la sua durata e questa con il tipo di semente impiegato.

In tal senso, infatti, si sono espressi tutti gli sperimentatori che hanno affrontato il problema delle provenienze del seme di erba medica e di trifoglio.

I tipi locali e le nuove varietà italiane ottenute per selezione dagli stessi, danno i migliori risultati produttivi negli ambienti di origine. Le sementi anonime straniere o di regioni più lontane formano prati che producono molto meno perché vanno incontro in breve tempo a gravi diradamenti.

Per questo, studiosi, agricoltori e tutti gli altri operatori nel campo delle sementi

foraggere, hanno fatto presenti gli inconvenienti che derivano dall'impiego di seme di provenienza straniera.

La voce dei produttori e degli sperimentatori ci è giunta non solo dalla stampa ma anche dai recenti congressi svoltisi sulle foraggere a Lonigo (9 giugno 1957), sulle sementi ancora a Lonigo (7 giugno 1959), sulle foraggere ad Ancona (4 settembre 1960), ecc.

In queste occasioni si è sempre auspicata la promulgazione di una legge che permetta, attraverso la identificazione delle partite provenienti dall'estero, la difesa delle più produttive popolazioni italiane.

Infatti si ritiene che la depressione produttiva dei nostri prati dipenda soprattutto dalla mescolanza e dal successivo incrocio dei nostri tipi con quelli di origine straniera avvenuto in più riprese da trent'anni a questa parte.

Trenta anni fa l'Italia era esportatrice di sementi foraggere. In seguito le importazioni hanno superato le nostre esportazioni fino a ridurle in modo notevole, soprattutto perché negli acquirenti stranieri è sorto il dubbio che il seme italiano non fosse più il locale, ma quello importato, dal quale non è affatto distinguibile.

Il seme importato proviene da Paesi caldi e siccitosi ed ha un ottimo aspetto. Sui nostri mercati all'ingrosso ha un prezzo assai inferiore a quello della produzione italiana. Ciò conferma la sua scarsa qualità genetica in

quanto le migliori provenienze straniere costano sensibilmente di più.

Potremo dunque affermare che l'introduzione nel nostro territorio di seme straniero, che non è assolutamente distinguibile da quello italiano, non solo reca gravi danni alla nostra produzione foraggera, ma altera anche le condizioni del mercato interno per cui il seme nazionale viene sottoposto ad una sleale concorrenza che permette di realizzare forti utili ai commercianti meno scrupolosi a tutto svantaggio dell'agricoltura.

Per questo in tutti i suindicati congressi si sono fatte mozioni per sollecitare la promulgazione di disposizioni legislative che, a tutela della produzione italiana, impongano la colorazione delle sementi importate, onde sia facilitata la loro identificazione. Ripetutamente anche la stampa tecnica e quella delle varie organizzazioni di agricoltori hanno insistito per dimostrare l'urgenza di un tale

provvedimento. Pure l'Associazione italiana selezionatori sementi non ha tralasciato occasione per esprimere questo desiderio.

Ci piace adesso ricordare che molti Paesi nord-europei, dove si erano presentati analoghi problemi, tutelano già le loro produzioni mediante la colorazione di tutte le partite importate.

Data l'importanza sempre crescente nel nostro Paese della produzione foraggera, che è strettamente legata allo sviluppo di quella zootecnica, nella quale siamo ancora fortemente deficitari, e tenute presenti le insistenti istanze dei produttori, dei tecnici e dei sementieri, onde moralizzare il commercio ed evitare che venga distribuito seme straniero in luogo di quello italiano, riteniamo necessaria l'emanazione di una apposita legge che imponga, secondo il seguente schema, la colorazione delle sementi di erba medica e di trifoglio che vengono importate.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'introduzione in Italia delle sementi foraggere di *Medicago sativa* ossia erba medica, *Trifolium pratense* ossia trifoglio violetto, *Trifolium repens* ossia trifoglio bianco, detto anche olandese o ladino, e di *Trifolium alexandrinum* ossia trifoglio alessandrino, è subordinata alla colorazione delle sementi stesse.

### ART. 2.

La colorazione viene praticata mediante il razionale impiego, quale reattivo colorante, del sale di tetrabromofluorescina ossia eosina gialla in polvere, secondo le modalità che saranno stabilite dagli Osservatori fitopatologici. Nel caso che le sementi non siano colorate in partenza, la colorazione verrà eseguita prima dell'introduzione della merce nel territorio doganale della Repubblica dagli Osservatori fitopatologici stessi, previo rimborso anticipato delle spese da parte della ditta importatrice.

### ART. 3.

Sono esentati dalle predette disposizioni:

a) campioni di sementi non superiori ad un chilogrammo inviati per scopi scientifici e sperimentali ad Istituti di ricerca, universitari e simili:

b) le sementi provenienti dall'estero e destinate esclusivamente a colture di moltiplicazione da seme, il cui prodotto è soggetto interamente alla riesportazione secondo contratti stipulati fra ditte italiane ed estere, purché l'introduzione in Italia di tali sementi venga effettuata tramite gli Istituti o Enti incaricati del controllo e della certificazione delle relative colture, in applicazione delle norme del sistema internazionale O. E. C. E. S'intende che il prodotto di tali colture, qualora non venga accettato per riesportazione, per mancanza dei requisiti contrattuali, non dovrà essere — sotto la responsabilità dell'Ente certificatore — ammesso in commercio senza sottostare a tutte le prescrizioni riguardanti le sementi importate con la notazione aggiuntiva « Seme riprodotto in Italia ».

ART. 4.

La trasgressione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda fissa di lire 100.000 e con quella proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale di semente non sottoposta alla prescritta colorazione.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata agli Osservatori fitopatologici di frontiera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.